

Civile Ord. Sez. L Num. 27351 Anno 2025

Presidente: GARRI FABRIZIA

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 13/10/2025

Oggetto

Notifica
telematica
appello.

Prova

R.G.N. 48/2023

Cron.

Rep.

Ud 08/07/2025

CC

ORDINANZA

sul ricorso 48-2023 proposto da:

CAROTA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato
STELLA VIGLIOTTI;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1276/2022 della CORTE D'APPELLO di
BARI, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 487/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1276/2022, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello per difetto di prova della notifica dell'atto di appello.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, della copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione della notificazione dell'atto di appello, poiché la parte, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994 e dell'art. 19 *bis* del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014, avrebbe dovuto fornire la prova della notifica telematica dell'atto di impugnazione con invio, nel fascicolo telematico, dei duplicati dei *files* delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione msg ed eml).

1.2. Ha, pertanto, assegnato un termine per procedere alla regolarizzazione della notifica nei termini esposti ovvero alla rinotifica dell'atto di appello (in difetto di costituzione dell'Istituto appellato) ma l'appellante non ha ottemperato all'ordine giudiziale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, la parte in epigrafe. È rimasto intimato l'INPS.

3. La difesa del ricorrente, in prossimità dell'adunanza camerale, ha depositato istanza di interruzione del giudizio stante il sopraggiunto decesso della parte.

CONSIDERATO CHE:

4. In primo luogo, va disattesa l'istanza di interruzione del giudizio per morte del ricorrente. Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale

instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (tra le più recenti Cass. n. 10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024).

5. Nel merito, con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione -ex art. 360 n.3 c.p.c.- dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994.

5.1. Parte ricorrente censura la decisione adottata e assume la ritualità della notificazione, a mezzo pec, dell'atto di gravame.

6. Il motivo, come argomentato, è infondato.

6.1. Questa Corte ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, «la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-*bis*, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-*bis* delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis* legge cit. [...], la nullità della notificazione» (Cass. n. 16189 del 2023).

6.2. La sanzione della nullità riflette la considerazione che «soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza

della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio» (Cass. n. 16189 del 2023 cit.).

6.3. Tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), «salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta *aliunde*, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass. ult. cit.).

7. Nel caso di specie, la Corte di appello, rilevata la nullità della notifica, in applicazione dei principi esposti, ha consentito la sanatoria del vizio, anche mediante rinnovazione della notifica; non avendo la parte provveduto a tanto, ha correttamente adottato la pronuncia impugnata.

8. In queste sede, i rilievi sono genericamente sviluppati. Essi non dimostrano né l'impossibilità di dare esecuzione all'ordine giudiziario né che la prova della tempestiva consegna fosse, in concreto, altrimenti ricavabile dagli atti processuali.

9. Segue, pertanto, il rigetto del ricorso, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva.

10. In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2025.

La Presidente

Fabrizia Garri

